

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA CONCESSIONE DI UN'AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
RETE DI RICARICA

Tra

Enel X Way Italia S.r.l., società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ostiense, 131 L, capitale sociale euro 5.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 16645681004, Partita Iva di Gruppo 15844561009, in persona del legale rappresentante, Ing. Simone Tripepi nato a Roma il 1.11.1970, C.F. TRPSMN70S01H501C, in persona del legale rappresentante, PEC enelxwayitalia@pec.enel.it (in seguito **“EXWI”**);

– da una parte –

E

Comune di [redacted] con sede legale in [redacted],
codice fiscale [redacted] in questo atto rappresentata da
[redacted] in qualità di Procuratore Speciale domiciliato per la carica ed
ai fine del presente atto ove sopra (di seguito, il **“Comune”**)

– dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le **“Parti”** e disgiuntamente la **“Parte”**.

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;

- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato sin dal 2011 nel rapporto dell'European Environment Agency TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" e aggiornato nel rapporto TERM 2022 "Decarbonising road transport — the role of vehicles, fuels and transport demand"
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- In tale contesto, la Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- Con la Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con D.Lgs. 257/2016, il legislatore europeo ha stabilito un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi - inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) - nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, da

attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

- Il Regolamento 2023/1804/UE, che abroga la Direttiva 2014/94/UE a decorrere dal 13 aprile 2024, stabilisce degli obiettivi mandatori per la diffusione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico, al fine di garantire una rete adeguata in tutto il territorio europeo e rafforzando altresì i principi di interoperabilità e trasparenza a beneficio degli utenti finali.
- Il legislatore italiano ha adottato diverse misure volte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica sul territorio nazionale, anche con misure di semplificazione e agevolazione, stabilendo che *“I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico”* (Art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.ii. di seguito “DL Semplificazioni”).
- Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, inoltre, il medesimo DL Semplificazioni prevede la presentazione, da parte del soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, di un'unica istanza per l'occupazione di suolo pubblico e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione, con obbligo da parte della pubblica amministrazione competente di rilasciare il provvedimento entro il termine di 30 giorni. Il Comune è tenuto a pubblicare l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale e, decorsi i successivi quindici giorni, può essere rilasciata l'autorizzazione dal soggetto istante. Si prevede inoltre che nel caso in cui l'autorizzazione sia richiesta da più soggetti e non siano tutti compatibili con la disponibilità di spazi pubblici per la ricarica, l'autorizzazione viene rilasciata a seguito di una procedura valutativa trasparente non discriminatoria.
- Da ultimo, la Legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“DL PNRR”), ha introdotto il principio del silenzio-assenso per

le istanze presentate ai sensi dell'art. 57, comma 14-bis del DL Semplificazioni in relazione ai soli progetti ammessi al finanziamento nell'ambito dell'Investimento 4.3, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, ferma restando la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine dei 30 giorni, nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte, in quanto l'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione, negli agglomerati urbani, dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico.
- EXWI considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- La *business line* di Enel X ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli che spaziano dalla ricarica in AC a quella in DC fornendo soluzioni adeguate a diverse tipologie di siti, conformi ai requisiti di interoperabilità e ricarica ad hoc previsti dal Regolamento AFIR.
- Tutti i modelli di cui sopra sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.
- EXWI è in possesso di "garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili". Il 100% dell'energia elettrica approvvigionata per la fornitura dei Siti nella sua titolarità, è certificata prodotta da impianti a fonte rinnovabile. L'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Attuazione

della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

- Il 19 novembre 2019 Enel X ha siglato un Protocollo d'Intesa con Anglat (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) a valle del quale sono state sviluppate soluzioni tecnologiche per la ricarica dei veicoli elettrici fruibili da parte di persone con disabilità. Gli stalli delle stazioni di ricarica sono stati ripensati secondo i criteri dello Universal Design, la metodologia progettuale che ha come obiettivo la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano accessibili a tutte le persone.
- Il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”), di cui è stata approvata la valutazione positiva con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, prevede nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 – “Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica” obiettivi specifici relativi all’implementazione di una rete capillare di infrastrutture di ricarica ad uso pubblico entro il 31 dicembre 2025, in particolare (i) almeno 7500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW (nel seguito TIPO A o super veloci); e (ii) almeno 13755 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 Kw (nel seguito TIPO B o veloci).
- L’implementazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del PNRR è demandata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che, con Decreti Ministeriali n. 10 (centri urbani) e 11 (superstrade) del 12 gennaio 2023, nonché successivi avvisi pubblici n. 332 e 333 del 10 maggio 2023 ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto in relazione all’anno 2023, pari a complessivi 127.116.925 e le modalità di presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell’ambito del PNRR. In relazione alla procedura di selezione per il riconoscimento dei contributi PNRR a fondo perduto per l’annualità 2023, EXWI è risultata ammessa al riconoscimento dei benefici in relazione a più di 1800 proposte progettuali di infrastrutture di ricarica da installare in cinque Regioni.
- Con Decreto Ministeriale n. 110 del 18 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 101 del 2 maggio 2024, il MASE ha definito i criteri e le modalità di partecipazione per le procedure di selezione finalizzate al riconoscimento dei contributi per le restanti annualità 2023 254.208.175 euro e 2024 98.951.450 euro (di seguito, “**DM 18 marzo 2024**”). In particolare,

si prevede che il soggetto interessato disponga di un titolo autorizzativo, tra cui, inter alia, “*aver sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune, vigente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione, in cui viene specificata l’ubicazione delle stazioni di ricarica;*” (art. 6, comma 1, lett. f, n. IV). Con successivo Decreto Direttoriale del 28 giugno 2024, è stato approvato l’avviso pubblico recante le modalità e i requisiti delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi di cui al DM 18 marzo 2024 (di seguito, “**Avviso Pubblico del 28 giugno**”).

- EXWI è interessata a partecipare a tale procedura di selezione indetta dal MASE con DM 18 marzo 2024, mediante la presentazione di proposte progettuali relative anche nel territorio di competenza del Comune.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito, il “**Protocollo**”).

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo, le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano, in relazione alla presentazione di proposte progettuali nell’ambito delle procedure di selezione indette dal MASE con DM 18 marzo 2024 e Avviso Pubblico del 28 giugno 2024.

Le Parti riconoscono che la realizzazione di tali proposte progettuali da parte di EXWI è subordinata all’ammissione al beneficio previsto dal DM 18 marzo 2024, secondo quanto specificato al paragrafo 3.2 che segue.

3. IMPEGNI DI EXWI

3.1 EXWI si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società del Gruppo Enel e/o imprese specializzate, alle seguenti attività finalizzate alla presentazione di proposte progettuali nell'ambito delle procedure di selezione indette dal MASE con DM del 18 marzo 2024:

- a) individuare congiuntamente al Comune, le aree nel territorio comunale sulle quali installare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione di cui al DM 18 marzo 2024 e successivo Avviso pubblico del 28 giugno 2024 sono preventivamente individuate le aree in cui ubicare le infrastrutture di ricarica, secondo quanto specificato in Allegato 1, ferma restando la possibilità di variare tali ubicazioni a seguito di motivi oggettivi derivanti da analisi tecniche (e.g. verifica di disponibilità di potenza con il distributore locale) o motivata richiesta da parte del Comune;
- b) richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione n. 1 infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici (di seguito, le "IdR");
- c) progettare le "Aree Dedicare", composte dall'IdR e dagli stalli riservati ai veicoli durante l'erogazione del servizio di ricarica.

3.2 Nel caso in cui EXWI risulti ammessa al riconoscimento dei contributi a fondo perduto nell'ambito delle procedure di selezione indette dal MASE con DM 18 marzo 2024 e successivo Avviso pubblico del 28 giugno 2024, EXWI si impegna altresì a svolgere, a propria cura e spese, direttamente o indirettamente attraverso altre società del Gruppo Enel e/o imprese specializzate, anche le seguenti attività:

- a) provvedere all'installazione delle IdR, che restano di proprietà di EXWI;
- b) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma integrata di EXWI;
- c) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- d) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento delle Aree Dedicare, necessari per l'installazione delle IdR;
- e) mantenere le IdR di EXWI, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;

- f) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- g) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- h) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;

Enel X Way Italia si impegna a rimuovere le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune, laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento o provvedimento amministrativo.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a) confermare l'ubicazione delle aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle IdR, da parte di EXWI, all'interno del territorio comunale, secondo quanto specificato in Allegato 1;
- b) favorire la realizzazione di stalli di ricarica conformi ai criteri dell'Universal Design in modo da rendere la ricarica dei veicoli elettrici fruibile da parte di persone con disabilità.
- c) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi tra cui il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160), le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per la durata del presente Protocollo e mantenerne l'idoneità all'utilizzo suddetto.
- d) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di EXWI medesima, in particolare, a rilasciare le autorizzazioni di cui all'art. 57, comma 14-bis del DL Semplificazioni entro i termini ivi previsti, fermo restando l'applicazione dell'art. 12, comma 16-bis del DL PNRR, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti;
- e) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

6.1 Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni o il maggior termine previsto in relazione all'autorizzazione di cui all'art. 57, comma 14-bis del DL Semplificazioni. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere la rimozione delle IdR per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

6.2 Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

7. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

8. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle IdR di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

10.1 Il Comune prende atto e accetta che il Gruppo Enel è il solo e unico titolare del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IdR e (ii) la piattaforma integrata di EXWI, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle IdR di cui al presente Protocollo.

10.2 Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

10.3 Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

11. RISERVATEZZA

11.1 Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all'esecuzione del presente Protocollo e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

11.2 Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si impegna a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;

- vincolare ai medesimi impegni anche i propri dipendenti ed i terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

11.3 Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

11.4 Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come recepito nell'ordinamento, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Enel, in vigore nel gruppo Enel dal 2014. Parimenti EXWI nell'esecuzione del presente Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Regolamento (UE) 679/2016 suddetto, come recepito nell'ordinamento.

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

13.1 Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

13.2. Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

13.3 Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

13.4 Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di EXWI in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa EXWI.

14. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

15. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico di EXWI.

16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

16.1 Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi.

Per Enel X Way Italia:

Via Ostiense 131L, 00154, Roma
PEC: enelxwayitalia@pec.enel.it

Per il Comune:

Indirizzo

All'attenzione di _____

PEC _____

Numero di telefono: _____

16.2 Con riferimento alle informazioni relative alle IdR, EXWI potrà mettere a disposizione, previa richiesta da parte del Comune, uno strumento accessibile tramite portale web, che consente di fornire al Comune le seguenti informazioni:

- geolocalizzazione (coordinate GPS) con individuazione della IdR su mappa dedicata e visualizzazione dell'indirizzo;
- stato della IdR (disponibile, occupato, in manutenzione);
- caratteristiche della IdR (potenza massima, tipologia corrente - AC/DC - e tipologia di prese);
- dati di utilizzo delle IDR, in maniera statistica, anonima e aggregata (numero di ricariche, kWh erogati, prenotazioni effettuate e tempo di occupazione della presa senza ricarica);
- statistiche relative all'impatto ambientale derivante dall'utilizzo delle IdR (risparmio in termini di emissioni CO₂, PM_x, NO_x, rumore veicoli equivalenti, risparmio economico per salute e ambiente).

17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

17.1 Il Gruppo Enel, di cui EXWI è parte ("Enel"), nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la Corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani e nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001 consultabili presso l'indirizzo: <https://www.enel.com/investors/sustainability/daily-commitment/sound-governance-ethical-conduct/principles-underpinning-our-work>.

17.2 Enel, inoltre, aderisce ed agisce in piena conformità ai principi del Global Compact che hanno ad oggetto la tutela dei diritti umani, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione in ogni sua forma.

17.3 Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di corruzione e riciclaggio di denaro; tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto. Resta inteso che trovano

applicazione le convenzioni ILO o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi se più restrittive.

17.4 Ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra Parte in merito a situazioni che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere ai principi di cui ai punti precedenti, nonché ai piani attuati per porvi rimedio. In tale ambito, ciascuna Parte si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio volta a verificare il rispetto dei principi e delle obbligazioni di cui ai punti precedenti.

17.5 In caso di violazioni dei principi di cui ai punti precedenti, in relazione all'esecuzione degli obblighi del presente Protocollo, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Protocollo e di richiedere il risarcimento dei danni.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Enel X Way Italia s.r.l.

COMUNE DI _____

ALLEGATO 1

(AREE PER INSTALLAZIONE IDR)

id	CODICE OPP	REGIONE AMBITO	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	CAP	Coordinate	N° di Stazioni di ricarica (SdR) realizzate presso il parcheggio	N° Infrastrutture di ricarica (IdR) realizzate presso il parcheggio	Durata concessione (anni)
1	OP-28921623	PIEMONTE 2	Vercelli	Villata	Piazza Dardano	13010	45.386207 8.433634	1	1	10